



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 03/02/2018

OGGETTO :

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E COMPONENTE TARI

L'anno duemiladiciotto, addì tre del mese di febbraio, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 09:30, in grado di seconda convocazione, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO	P		14	MINERVA GIUSEPPE	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	DI NUNNO ANTONELLA	P	
3	DI SIBIO ROSSANA	P		16	MASSA GIOVANNI	P	
4	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P		17	SILVESTRI SABINO		A
5	LOVINO MASSIMO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	PRISCIANDARO ANTONELLA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	FORTUNATO MARIA	P		20	MATARRESE GIOVANNI	P	
8	SANTARELLI COSTANZA	P		21	PATRUNO GIOVANNI	P	
9	CIGNARALE FRANCESCO	P		22	PRINCIGALLI VINCENZO L.	P	
10	LUONGO NICOLA	P		23	DI PALMA NICOLA		A
11	PANARELLI CRISTIAN	P		24	IMBRICI ANTONIO	P	
12	PIZZUTO ANTONIO	P		25	LANDOLFI NADIA	P	
13	PORRO MARIA ALTOMARE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 23 ASSENTI N. 2.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: GERARDI ANNA ALTOMARE, SANLUCA FRANCESCO, DE MITRI MARCELLA, DELLI SANTI GENNARO, LOPS FRANCESCO, LENOCI SABINA ANNA

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso

In prosecuzione di seduta, il Presidente pone in discussione il punto n. 4 all'o.d.g. ad oggetto: *“Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e componente TARP”*.

L'Assessore Delli Santi, avuta la parola, affronta la problematica relativa alla Tari pagata dai contribuenti per box e garage e precisa che è stata prevista un'esclusione per le attività che producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e, quindi, non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.

Il Consigliere Imbrici (Gruppo Misto), avuta la parola, ritiene che i contribuenti non debbano fare istanza per la restituzione delle somme pagate in eccesso, bensì bisognerebbe provvedere d'ufficio.

L'Assessore Delli Santi, avuta la parola, replica dicendo che il rimborso non è automatico, in quanto gli avvisi emessi attengono ad un regolamento approvato nel 2014, per cui occorre effettuare i dovuti riscontri.

Il Consigliere Patruno (Canosa prima di tutto), avuta la parola, chiede se i C.A.S. (centri di accoglienza straordinaria) rientrino nelle utenze domestiche o in quelle non domestiche.

L'Assessore Delli Santi (avuta la parola) risponde che rientrano in quelle non domestiche, motivo per cui non si tiene conto del numero degli occupanti.

Il Sindaco, avuta la parola, puntualizza che i C.A.S. Vengono equiparati alle residenze socio-sanitarie.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione, in forma palese per appello nominale, la proposta in atti che viene approvata avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n.23

Consiglieri assenti: n. 2 (Di Palma e Silvestri)

Voti favorevoli: n. 22

Voti contrari: nessuno

Astenuti: n.1 (Patruno)

Quindi il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi dott. Gennaro DELLI SANTI propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di modifica del Regolamento della componente TARI approvato con deliberazione di c.C. n. 46 dell'08/09/2014, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Giuseppe Di Biase che ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato D. lgs. n. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

RITENUTO opportuno e necessario modificare gli articoli del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 46 del 08/09/2014, come riportati nella tabella sottostante, nella quale viene posto a confronto, nella colonna di sinistra il testo oggi vigente, e nella colonna di destra con carattere grassetto_corsivo, la modifica da apportare:

Testo vigente	Modifiche da apportare
ARTICOLO 4 DEFINIZIONI 1. Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono per: <i>a) locali</i> , tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; <i>b) aree scoperte</i> , sia tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come	ARTICOLO 4 DEFINIZIONI aggiungere al comma 1 dopo la lettera c) il seguente periodo: <i>utenze domestiche, le superfici adibite a B&B, affittacamere ed altre tipologie similari non professionali (privi di partita IVA);</i> a seguito di tale inclusione il predetto articolo risulta riscritto nel seguente modo: 1. Al fine dell'applicazione del presente

<p>tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) <i>utenze domestiche</i>, le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>d) <i>utenze non domestiche</i>, i locali e/o le aree scoperte adibite ad attività diversa dalla civile abitazione, tra cui le comunità, gli uffici di ogni natura, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, le associazioni, i musei ecc. nessuna esclusa.</p> <p>e) <i>possesso</i>: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>f) <i>detenzione</i>: la disponibilità dell'immobile in forza del diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.</p>	<p>Regolamento, si intendono per:</p> <p>a) <i>locali</i>, tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) <i>aree scoperte</i>, sia tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) <i>utenze domestiche</i>, le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>d) <i>utenze domestiche</i>, le superfici adibite a B&B, affittacamere ed altre tipologie similari non professionali (privi di partita IVA);</p> <p>e) <i>utenze non domestiche</i>, i locali e/o le aree scoperte adibite ad attività diversa dalla civile abitazione, tra cui le comunità, gli uffici di ogni natura, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, le associazioni, i musei ecc. nessuna esclusa.</p> <p>f) <i>possesso</i>: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>g) <i>detenzione</i>: la disponibilità dell'immobile in forza del diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9</p> <p>ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO</p> <p>1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o praticamente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.</p> <p>2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione forfetaria del 10%.</p> <p>3. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi, gli interessati devono obbligatoriamente produrre entro e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;</p> <p>a) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;</p> <p>b) la planimetria, asseverata da tecnico abilitato, dell'insediamento che evidenzia le zone da escludere o da ridurre con le relative produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;</p> <p>c) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa;</p> <p>4. Per l'anno 2014 si considerano le dichiarazioni presentate nel 2013.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9</p> <p>ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO</p> <p>[al comma 1 aggiungere: dopo il primo capoverso]</p> <p><i>1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e quindi non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.</i></p> <p><i>In tal caso oltre alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzati dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o</i></p>

<p>5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse da TARI, la Tassa verrà applicata anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.</p>	<p>destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.</p> <p>2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione forfetaria del 10%.</p> <p>3. Per ottenere le esclusioni di cui al precedente comma 1, gli interessati devono obbligatoriamente produrre entro e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;</p> <p>a) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;</p> <p>b) la planimetria, asseverata da tecnico abilitato, dell'insediamento che evidenzia le aree di lavorazione e di magazzini funzionalmete ed esclusivamente collegati, con relativa documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comportante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Tale dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune.</p> <p>c) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa;</p> <p>4. Per l'anno 2014 si considerano le dichiarazioni presentate nel 2013.</p> <p>5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse da TARI, la Tassa verrà applicata anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16 OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE</p> <p>.....omissis.....</p> <p>8. Per i garage che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale a qualsiasi titolo occupati e detenuti, si applica il coefficiente Ka (parte fissa della tariffa) minimo e il coefficiente Kb (per la parte variabile della tariffa) previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16 OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE</p> <p>..... omissis.....</p> <p>Sostituire il comma 8 dell'art. 16 con il seguente:</p> <p>8. Per le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, qualora risultino essere pertinenze dell'abitazione principale, (sono pertinenze quelle dichiarate o dichiarabili tali al fine del vigente regolamento IMU), tali immobili sono considerati utenze domestiche, e alle stesse viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero degli occupanti della stessa.</p> <p>Per la medesima tipologia impositiva occupata o condotta da persona fisica priva nel comune di utenza abitativa si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante; in difetto delle predette condizioni, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche (Cat. 3).</p>
---	---

		Aggiungere il comma 9) 9. Per i B&B, affittacamere ed altre tipologie simili non professionali, di cui alla lettera d) dell'art. 4, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:
Tabella per la determinazione del numero figurativo di componenti il nucleo familiare nelle unità abitative adibite a B&B		
Superficie (mq)		Numero componenti
Da	A	
Superfici inferiori o uguali a 50 mq		1
50,01	80	2
80,01	120	3
120,01	150	4
150,01	200	5
Oltre 200,01		6

RITENUTO altresì, opportuno integrare il Capitolo 1 – Disciplina generale IUC – con il seguente

ARTICOLO 7 bis rubricato **COMPENSAZIONI** :

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata per periodi di imposta successivi allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare, il debito tributario oggetto di compensazione e l'anno di imposta oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

2. La compensazione è consentita tra contribuenti appartenenti allo stesso nucleo familiare e comunque entro il 2° grado di parentela, previa apposita dichiarazione;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 90 del 15 gennaio 2018 che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO CHE sulla presente proposta sono stati espressi:

- i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze. espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DARE ATTO altresì, del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente con n. 22 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Patrino). Risultano assenti i Consiglieri Silvestri e Di Palma

DELIBERA

1. **Dare atto** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
2. **Approvare** la narrativa che precede e, per l'effetto le modifiche del regolamento di disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella componente TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 08/09/2014 e precisamente agli articoli 4 – 9 – 16, nonché il nuovo articolo 7 bis - relativo alla disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale) i cui testi sono riportati nella tabella sottostante, nella quale viene posto a confronto, nella colonna di sinistra il testo oggi vigente, e nella colonna di destra con carattere grassetto_corsivo, la modifica da apportare:

Testo vigente	Modifiche da apportare
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 DEFINIZIONI</p> <p>1. Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono per:</p> <p>a) <i>locali</i>, tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) <i>aree scoperte</i>, sia tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) <i>utenze domestiche</i>, le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>d) <i>utenze non domestiche</i>, i locali e/o le aree scoperte adibite ad attività diversa dalla civile abitazione, tra cui le comunità, gli uffici di ogni natura, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, le associazioni, i musei ecc. nessuna esclusa.</p> <p>e) <i>possesso</i>: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>f) <i>detenzione</i>: la disponibilità dell'immobile in forza del diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 DEFINIZIONI</p> <p>aggiungere al comma 1 dopo la lettera c) il seguente periodo: <i>utenze domestiche, le superfici adibite a B&B, affittacamere ed altre tipologie similari non professionali (privi di partita IVA);</i> a seguito di tale inclusione il predetto articolo risulta riscritto nel seguente modo:</p> <p>1. Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono per:</p> <p>a) <i>locali</i>, tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) <i>aree scoperte</i>, sia tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) <i>utenze domestiche</i>, le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>d) <i>utenze domestiche</i>, le superfici adibite a B&B, affittacamere ed altre tipologie similari non professionali (privi di partita IVA);</p> <p>e) <i>utenze non domestiche</i>, i locali e/o le aree scoperte adibite ad attività diversa dalla civile abitazione, tra cui le comunità, gli uffici di ogni natura, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, le associazioni, i musei ecc. nessuna esclusa.</p> <p>f) <i>possesso</i>: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>g) <i>detenzione</i>: la disponibilità dell'immobile in forza del diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.</p>

ARTICOLO 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o praticamente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.
2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione forfetaria del 10%.
3. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi, gli interessati devono obbligatoriamente produrre entro e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - a) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;
 - b) la planimetria, asseverata da tecnico abilitato, dell'insediamento che evidenzia le zone da escludere o da ridurre con le relative produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;
 - c) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa;
4. Per l'anno 2014 si considerano le dichiarazioni presentate nel 2013.
5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse da TARI, la Tassa verrà applicata anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

ARTICOLO 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

[al comma 1 aggiungere: dopo il primo capoverso]

1. ***Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e quindi non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In tal caso oltre alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzati dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.***
2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione forfetaria del 10%.
3. Per ottenere le esclusioni di cui al precedente comma 1, gli interessati devono obbligatoriamente produrre entro e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - a) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;
 - b) la planimetria, asseverata da tecnico abilitato, dell'insediamento che evidenzia le aree di lavorazione ***e di magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati, con relativa documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comportante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Tale dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune.***
 - c) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa;
4. Per l'anno 2014 si considerano le dichiarazioni presentate nel 2013.

	5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse da TARI, la Tassa verrà applicata anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.
<p align="center">ARTICOLO 16 OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE</p> <p>.....omissis.....</p> <p>8. Per i garage che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale a qualsiasi titolo occupati e detenuti, si applica il coefficiente Ka (parte fissa della tariffa) minimo e il coefficiente Kb (per la parte variabile della tariffa) previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare.</p>	<p align="center">ARTICOLO 16 OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE</p> <p>..... omissis.....</p> <p>Sostituire il comma 8 dell'art. 16 con il seguente: 8. Per le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, qualora risultino essere pertinenze dell'abitazione principale, (sono pertinenze quelle dichiarate o dichiarabili tali al fine del vigente regolamento IMU), tali immobili sono considerati utenze domestiche, e alle stesse viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero degli occupanti della stessa. Per la medesima tipologia impositiva occupata o condotta da persona fisica priva nel comune di utenza abitativa si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante; in difetto delle predette condizioni, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche (Cat. 3). Aggiungere il comma 9) 9. Per i B&B, affittacamere ed altre tipologie similari non professionali, di cui alla lettera d) dell'art. 4, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:</p>

Tabella per la determinazione del numero figurativo di componenti il nucleo familiare nelle unità abitative adibite a B&B

Superficie (mq)		Numero componenti
Da	A	
Superfici inferiori o uguali a 50 mq		1
50,01	80	2
80,01	120	3
120,01	150	4
150,01	200	5
Oltre 200,01		6

ARTICOLO 7 bis rubricato COMPENSAZIONI :

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata per periodi di imposta successivi allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare, il debito tributario oggetto di compensazione e l'anno di imposta

oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

2. La compensazione è consentita tra contribuenti appartenenti allo stesso nucleo familiare e comunque entro il 2° grado di parentela, previa apposita dichiarazione;

3. **Dare atto** che le modifiche al regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i. (*"il termine ... omissis ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*), atteso che con decreto del Ministero dell'Interno in data 29 novembre 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 - 2020 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018;

4. **Dare atto**, che spetta al II Settore – Servizio Tributi pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente il testo del regolamento, con le modifiche e sostituzioni apportate, e la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Con successiva votazione per alzata di mano, su proposta del Presidente del Consiglio, con 22 voti a favore e n. 1 astenuto (Patrino) (Risultano assenti i Consiglieri Di Palma e Silvestri) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Gianluigi Caso

Il Presidente del Consiglio

Antonio Marzullo
